Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Rep. n. 304

AREA AMMINISTRATIVA

Politiche Educative e Culturali, Turismo e Sport

Determina registrata in data 19/06/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO - TRAMITE LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - DELLA FORNITURA SABBIA E SERVIZIO DI ASSISTENZA ANTINCENDIO PER SPETTACOLI PIROTECNICI - IMPEGNO DI SPESA

LA TITOLARE DI INCARICO DI E.Q.

ATTESA la propria competenza, ai sensi:

- del vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione G.C. n. 98 del 13.07.2015 e, successivamente, modificato con delibere G.C. n. 64 del 23.04.2019 e n.198 del 29.12.2022, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, con particolare riferimento all'art. 18, riguardante la sostituzione dei Dirigenti, il quale recita "[…] *in caso di assenza temporanea del Dirigente, è attribuita ai titolari degli incarichi di Responsabile di Settore, con competenza limitata al settore assegnato, la funzione di supplenza nello svolgimento delle attività rientranti nella gestione ordinaria*";

- del combinato disposto degli artt. 107, commi 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

- dell'art. 45 dello Statuto Comunale;

PRESO ATTO:

- del Decreto Sindacale n. 2 del 23.01.2025, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Sandra Perego l'incarico di direzione dei Servizi dell'Area Amministrativa;
- della temporanea assenza della Dirigente Area Amministrativa;
- del provvedimento dirigenziale con cui alla scrivente veniva prorogato l'incarico di titolare di incarico di e.q. sul Settore Politiche Educative Culturali, Turismo e Sport;

VISTE le deliberazioni G.C. n. 79 del 15.06.2021 e 71 del 13.06.2023, riguardanti l'assetto organizzativo dell'Ente;

PRESO ATTO dello Statuto Comunale e dei Regolamenti locali applicabili;

DATO ATTO che, relativamente al presente provvedimento, la scrivnte dichiara l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990;

VISTO l'art. 9, comma 2, del D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, in base al quale il funzionario, che adotta provvedimenti, che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare, preventivamente, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;

PREMESSO che:

- **c**on deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 15 aprile u.s. è stato approvato l'elenco delle manifestazioni turistiche da realizzarsi nell'anno 2025;
- con il medesimo provvedimento sono stati inseriti due spettacoli piromusicali in occasione della festa patronale di San Nicolò il giorno 8 luglio e il 15 agosto p.v. in occasione della festività della Madonna dell'Assunta;
- nel verbale della Commissione Tecnica Provinciale per gli Esplosivi del 27.06.2001, "area di sparo idonea in via permanente", è previsto che durante lo svolgimento dello spettacolo sia presente una squadra antincendio con idoneo mezzo;
- il Comune non ha a disposizione il mezzo antincendio e personale in possesso di idoneità tecnica per vigilanza antincendio;

CONSIDERATO inoltre che, come indicato dall'operatore economico incaricato della realizzazione di entrambi gli spettacoli piromusicali in oggetto, occorre acquistare, per ragioni di sicurezza, un certo quantitativo di sabbia da posizionarsi sul pontile durante l'esibizione, per l'esattezza n. 100 sacchi di sabbia;

DATO ATTO della costituzione dell'elenco fornitori con provvedimento n. 454/LL.PP. del 03.09.2021 in modalità telematica, per l'affidamento di lavori, servizi, forniture ed incarichi professionali secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.;

RICHIAMATI:

- l'art. 17 comma 1 e 2 del Dlgs n. 36/2023 nei quali si prevedono che:
  "1. prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le Stazioni Appaltanti e gli Enti Concedenti, con apposito atto , adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto.
  2. In caso di affidamento diretto, di cui la comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico – finanziaria e tecnico professionale."
- l'art. 50 comma 1 lettera a) Dlgs n. 36/2023 nel quale si prevede che "salvo quanto previsto dagli art. 62 e 63 le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 con le seguenti modalità:
  a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
  b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

DATO ATTO che tramite la Centrale di Committenza sono stati richiesti i seguenti preventivi ad:

- A.LM.A. s.r.l., con sede in Via F. Crispi n. 363, per il servizio di vigilanza antincendio per le serate in oggetto con due operatori e Pick-up equipaggiato dalle ore 22,30 circa;

- Edilmaremola sas di Paninforni F. Borlotti S. & C., con sede a Pietra Ligure (SV) in Via Crispi n. 14, per la fornitura di n. 100 sacchi da 25 kg di sabbia del Ticino;

VISTI i seguenti preventivi pervenuti da:

- A.L.M.A. prot. n. 22459 del 18 giugno u.s. per il servizio richiesto al costo di € 820,00 oneri esclusi;
- Edilmaremola sas prot. n. 22497 del 18 giugno u.s. per la fornitura richiesta al costo di € 250,00 oneri esclusi;

VALUTATI i suddetti preventivi, economicamente vantaggiosi per questo Ente e ritenuto, pertanto, di affidare agli operatori economici sopra citati i servizi e forniture annesse agli spettacoli piromusicali;

DATO ATTO che il RUP ha individuato in A.L.M.A ed Edilmaremola gli operatori economici idonei a soddisfare le esigenze relative al servizio in oggetto, in quanto soggetti specializzati nel settore, che rispettano, altresì, i principi di economicità rispetto all'esiguo fabbisogno richiesto e risponde ai principi di cui agli artt. 1,2,3 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.;

VISTO l'art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che la stipulazione dei contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e che pertanto:

- il fine che il contratto intende perseguire con l'affidamento di cui in oggetto è garantire la sicurezza durante gli spettacoli piromusicali organizzati in occasione della festa patronale di San Nicolò e della festività religiosa dell'Assunta;
- il contratto ha per oggetto: spese per organizzazione spettacoli piromusicali;
- a forma del contratto è quella della corrispondenza secondo l'uso del commercio/ scrittura privata/ atto pubblico come previsto dall'art. 18, comma 1, secondo capoverso del Dlgs n. 36/2023;
- l'importo proposto per il servizio è pari ad € 1.070,00 oltre IVA per un totale complessivo di € 1.305,40;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 209/2024, che ha novellato l'art. 11 del D.lgs. 36/2023, è disposto che " nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01"e pertanto questa stazione appaltante ha individuato quale CCNL applicabile per l' A.L.M.A.: metalmeccanica industria; per l' Edilamremola: commercio;

DATO ATTO che il contratto in oggetto non presenta, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e della Comunicazione della Commissione Europea 2006/C 179/02, un interesse transfrontaliero accertato in relazione a:

- importo del Servizio/Fornitura che risulta esiguo e non conveniente per un operatore economico estero in quanto presenta costi troppo elevati di gestione con conseguente scarsa resa;
- luogo di esecuzione della prestazione, che, non essendo nelle immediate vicinanze di frontiera, non risulta avere un interesse transfrontaliero certo, come, invece potrebbe accadere laddove le frontiere attraversano i centri urbani situati sul territorio di Stati membri diversi per i quali anche appalti di valore esiguo possono presentare tale interesse;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., ed è contraddistinto dal codice identificativo di gara, indicato nella parte dispositiva del presente atto;

ESERCITATO il controllo preventivo di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19.12.2024, con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale per gli esercizi finanziari 2025-2027, contenente gli obiettivi di gestione, in riferimento, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e dal D.M. 18.05.2017, comprensivi della nota integrativa ed il DUP (Documento Unico di Programmazione), per gli esercizi 2025-2027;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 14.01.2025, con la quale è stata assegnata ai Dirigenti la gestione delle risorse finanziarie, contenente i capitoli di entrata e di spesa del Bilancio di previsione, per gli esercizi finanziari 2025 2026-2027;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO di procedere in tal senso;

DETERMINA

1. di PROVVEDERE, per i motivi espressi in narrativa, ad affidare ad A.L.M.A. S.R.L., con sede in Via Crispi n. 363 – Pietra Ligure il servizio di vigilanza con personale formato ed in possesso di idoneità tecnica per vigilanza antincendio e Pick-up equipaggiato per le serate dell' 8 luglio e del 15 agosto p.v..

2. di PROVVEDERE ad affidare ad Edilmaremola s.a.s., con sede in Via Crispi, 14 – Pietra Ligure, la fornitura di n. 100 sacchi di sabbia del Ticino per gli spettacoli pirotecnici dell' 8 luglio e del 15 agosto p.v.;

3. di IMPEGNARE la relativa somma sul Bilancio di previsione 2025-2027, approvato a sensi di legge, come descritto nella seguente tabella:

Soggetto	Anno	Imp / Sub	Missione Programma titolo	Voce	Cap.	Art.	Importo €	Cig
EDILMAREMOLA SAS DI PANINFORNI FABIO E BORLOTTI S	2025	1199	07011	2560	494	99	305,00	B7561D2712
A.L.M.A. SRL	2025	1200	07011	2560	494	99	1.000,40	B7560C4842

4. di DARE ATTO che:

- l'impegno di spesa oggetto della presente determinazione sarà esigibile nell'anno: 2025;

- l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'acquisizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- agli effetti della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., l'affidatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge stessa, e, quindi, si impegna a fornire il codice IBAN per ricevere il versamento del corrispettivo dovuto;

5. di DARE ATTO, altresì, che è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della deliberazione del 10.01.2007 della stessa Autorità, e si provvederà al pagamento del contributo, se dovuto;

6. di DARE ATTO, inoltre, che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

7. di TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario, per gli adempimenti di competenza;

8. di DARE ATTO che il presente provvedimento viene pubblicato all'albo pretorio digitale.

AVVERTE

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza;

- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

LA TITOLARE DI INCARICO DI E.Q.
Settore politiche educative, culturali, turismo e sport
Firmato digitalmente
Dott.ssa Paola BARBERA